


A-13-6/82

Consiglio
Regionale del
Piemonte




0047801/A02030CAL 28/12/2012



Corte dei conti

Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino

CORTE DEI CONTI



0011756-21/12/2012-SCPIE-T95-P

Al Sig. Sindaco
Comune di Avigliana
Piazza Conte Rosso, 7
10051 AVIGLIANA - (TO)

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie Locali
presso Consiglio regionale
Via Alfieri n.15
10123 TORINO

Oggetto: Comune di Avigliana - richiesta di parere n. 19519 del 26 ottobre 2012
trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 40810 del 2
novembre 2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n.
482/2012/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 19
dicembre 2012.

Il Funzionario preposto
Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 482/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott. ssa Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Avigliana (TO) n. 19519 del 26 ottobre 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 5 novembre 2012 e recante un quesito in merito all'incidenza dell'art. 18, commi 7 e 8, della Legge Regionale del Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012, sui limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122;

Vista l'Ordinanza n. 49/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Avigliana (TO) ha posto alla Sezione il seguente quesito.

L'art. 18, commi 7 e 8, della Legge Regionale del Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012 ("Disposizioni organiche in materia di Enti locali"), nel prevedere la

soppressione delle preesistenti Comunità montane e nel disciplinare i processi di mobilità del personale di detti Enti nella fase di soppressione, dispone che:

"Art. 18 (Norme in materia di personale delle preesistenti Comunità montane)

Comma 7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

Comma 8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane."

Nella richiesta di parere si spiega che il Comune avrebbe necessità di inserire nel proprio organico, mediante mobilità esterna, delle unità di personale provenienti da una delle Comunità montane in corso di soppressione nel proprio ambito territoriale, avvalendosi delle procedure espressamente previste in tal senso dal citato art. 18 della L.R. n. 11/2012.

Questa mobilità avrebbe l'effetto di determinare una spesa per il personale per il 2013 superiore a quella sostenuta nel 2012 e un fondo per il salario accessorio per il 2013 pari a quanto previsto nel 2010 maggiorato della quota riferibile ai dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

L'Ente chiede alla Sezione di avere conferma che le disposizioni regionali sopra citate consentano - nei limiti finanziari da esse stesse poste - la deroga alle normative statali in materia di contenimento della spesa per il personale (segnatamente: l'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006, l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 e l'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010); ciò in riferimento al rapporto tra gli ambiti di competenza normativa statale e regionale nella materia.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta il requisito soggettivo di ammissibilità, essendo stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e trasmessa tramite il C.A.L.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, la Sezione osserva che il quesito, pur essendo attinente ai limiti di spesa per il personale degli Enti locali - argomento pacificamente riconducibile alla materia della contabilità pubblica -, involve la questione della verifica del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e quindi dell'effettiva derogabilità delle norme statali ad opera di quelle regionali citate.

Come risulta da giurisprudenza consolidata, la funzione consultiva della Corte dei conti non può essere esercitata su questioni che possano essere oggetto di sindacato da parte di altri Organi giurisdizionali.

Nel caso di specie, la conferma della derogabilità delle norme statali in materia di limiti di spesa per il personale da parte delle norme regionali inferisce la questione dei limiti delle sfere di competenza legislativa statale e regionale nella materia della finanza pubblica e quindi, in ultima analisi, la verifica della legittimità delle disposizioni regionali alla luce dell'art. 117, comma 3, della Cost., possibile oggetto di giudizio dinanzi alla Corte cost.

Ciò risulta confermato dal quadro normativo e giurisprudenziale esistente in materia di riordino/soppressione delle Comunità montane.

Appare opportuno ricordare, infatti, che, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della L. n. 244/2007 *"le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,... provvedono con proprie leggi... al riordino delle Comunità montane... in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità stesse"*.

Ai sensi del comma 22 del medesimo articolo: *"Le Regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i Comuni succedono alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva"*.

Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 237/2009.

Pertanto, non vi è più una norma statale che espressamente demandi alla Regione la disciplina della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della soppressione delle Comunità montane.

Conseguentemente, il potenziale conflitto delle disposizioni regionali sopra indicate rispetto alla normativa statale in materia di vincoli alla spesa per il personale implica una valutazione della legittimità delle medesime rispetto al dettato dell'art. 117 Cost. e ai principi di coordinamento della finanza pubblica ivi previsti, che è prerogativa del giudizio di costituzionalità, la cui attivazione è consentita a questa Corte solo in sede giurisdizionale, di giudizio di parifica del

Ro

rendiconto generale dello Stato e di controllo preventivo di legittimità su atti (cfr. Corte cost. nn. 37/2011, 213/2008, 335/1995, 244/1995, 384/1991, 226/1976).

P.Q.M.


la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere proveniente dal Comune di Avigliana.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012.

Il Primo Referendario Relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 21 DIC. 2012

Il funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

